



COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA n° 3 del 04/05/2017

OGGETTO: OPERATIVITA' DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SITO IN LOC.TA' LA VALLE NELLE MORE DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA STESSO. TERZA PROROGA ORDINANZA SINDACALE n° 132 del 02/11/2015.

IL SINDACO

PREMESSO

CHE ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera *mm*) del D.lgs 03.04.2006 n. 152 recante "norme in materia ambientale" il centro di raccolta è stato definito "area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento" ed è stato disposto che "la disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28.08.1997 n. 281";

CHE in data 08.04.2008 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato un apposito decreto recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", come previsto dall'art. 183 comma 1, lettera *mm*) D.lgs 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche;

CHE il decreto del Ministero dell'Ambiente e ss.mm.ii ha definito il proprio ambito soggettivo di applicazione con riferimento esclusivo ai centri comunali e intercomunali di raccolta che sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e per le frazioni non recuperabili di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato 1 paragrafo 4.2 conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche e ha stabilito le procedure autorizzative per l'allestimento e l'adeguamento dei centri di raccolta in questione e in particolare, requisiti di materia tecnico-gestionale dei centri stessi con gli enti locali devono conformarsi;

CHE con Decreto Ministeriale del 13.05.2009, il Ministero dell'Ambiente ha apportato modifiche al D.M. 08.04.2008, prevedendo tra l'altro che "i centri di raccolta di cui all'art. 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U.";

CHE il termine stabilito dal D.M. del 13.05.2009, veniva successivamente prorogato al 30.06.2010;

CONSIDERATO

CHE il Comune di San Vincenzo è dotato di un proprio centro di raccolta sito in loc. La Valle , ubicato nei pressi del Cimitero Comunale;

CHE con Comunicazione Provincia di Livorno prot. n. 4878 del 14.05.2001 veniva comunicata la realizzazione e l'inizio attività di un'isola ecologica per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel Comune di San Vincenzo in Loc. La Valle e contestualmente autorizzava all'esercizio;

CONSIDERATO INOLTRE

CHE, ai sensi della Legge Regionale 69/2011, il Comune di San Vincenzo ricade nell'Ambito territoriale ottimale Toscana Sud per il quale è istituita a partire dal 01.01.2012 l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con sede in Via della Pace 37 – Loc. Renaccio - Siena;

CHE la G.C. con Delibera n. 164 del 19.11.2008 ha espresso la sua volontà relativamente all'esternalizzazione del servizio di spazzamento e pulizia delle strade del Comune, nonché della gestione dell'isola ecologica (guardiania, messa in riserva ed accreditamento rifiuti);

CHE il servizio spazzamento e la gestione del centro di raccolta sono stati affidati alla Società ASIU Spa a partire dal 01/07/2013;

CHE con Comunicazione Provincia di Livorno prot. n. 4878 del 14.05.2001 si stabiliva che la gestione del Centro di Raccolta, esercitata conformemente alle disposizioni del DM 8 aprile 2008 e s.m.i., in particolare di quanto richiesto dall'All. 1 al Decreto, nonché i servizi di guardiania e sorveglianza fossero conferiti alla gestore ASIU Spa con sede legale in Piombino via Isonzo 21/23;

CHE in data 27 marzo 2013 tra ATO Toscana Sud e SEI Toscana S.r.l., con sede legale in Via Fontebranda n.65 – SIENA – P.Iva 01349420529, è stato stipulato contratto di affidamento della gestione di ambito relativo all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, incluso la gestione del centro di raccolta ed i lavori di adeguamento necessari;

CHE il Comune conferma la necessità di mantenere attiva la struttura esistente a supporto dei servizi di raccolta che faranno parte del redigendo Piano di Ambito che pertanto sarà approvato con Delibera Assembleare dell'Autorità di Ambito il cronoprogramma dei lavori di adeguamento e/o realizzazione dei necessari adeguamenti per l'anno 2017;

CHE sono in fase di svolgimento con ATO Toscana Sud e SEI Toscana S.r.l specifici incontri finalizzati all'adeguamento dei centri comunali di raccolta secondo le normative vigenti;

CONSIDERATO INFINE

CHE l'esercizio del centro di raccolta è ritenuto dall'Amministrazione Comunale del tutto strategico ed imprescindibile all'interno delle dinamiche delle raccolte differenziate definite all'interno del contratto di affidamento alla SEI Toscana s.r.l. per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti per legge;

CHE è possibile adottare misure temporanee e straordinarie per consentire il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nel centro di raccolta comunale, atta a garantire un elevato livello della salute pubblica oltre che dell'ambiente in generale;

RITENUTO

CHE sia necessario e urgente garantire il conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata avviata sul territorio comunale, nonché la continuità del servizio di raccolta in generale, oltre che una corretta gestione dei rifiuti;

CHE la chiusura del centro di raccolta comunale, seppure temporanea, pregiudicherebbe le condizioni di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e potrebbe incrementare gli abbandoni incontrollati dei rifiuti sul territorio comunale, con conseguente grave nocumento per la salute dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente;

CHE la mancanza di una struttura idonea a supportare il sistema di raccolta differenziata avviato dal Comune comprometterebbe l'organico ed efficiente svolgimento del pubblico servizio di igiene ambientale con grave danneggiamento della cittadinanza, rilevante deficit gestionale del Comune e nocumento per la salubrità e l'efficienza del servizio di igiene comunale;

CHE sussistono condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela e salute pubblica e dell'ambiente

PRESO ATTO

CHE con ordinanza sindacale n. 132 del 02 novembre 2015 veniva autorizzata l'operatività del centro comunale di raccolta sito in Loc. La Valle in attesa dell'adeguamento dello stesso;

CHE con ordinanza sindacale n. 45 del 05 maggio 2016 si provvedeva a prorogare per ulteriori 6 mesi la suddetta ordinanza n. 132/2015;

CHE con ordinanza sindacale n.158 del 07 novembre 2016 si provvedeva a prorogare per ulteriori 6 mesi la suddetta ordinanza n. 132/2015;

RITENUTO necessario prorogare l'ordinanza sopra menzionata per consentire la regolare apertura e funzionamento del centro comunali di raccolta, al fine di garantire la continuità del servizio fino ad oggi svolto e di evitare fenomeni di abbandono sul territorio comunale, con conseguente grave nocumento per la salute dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente;

VISTI

- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, fatta propria le premesse proprie rappresentate, ravvisata ed accertata l'esistenza di tutti gli elementi presupposti e condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 191 del D.lgs 152/2006;

ORDINA

in deroga all'articolo 2 comma 7 del D.M. dell'08 aprile 2008 e ss. mm. e ii.

1) Di prorogare l'ordinanza sindacale n- 132/2015 già prorogata con ordinanza n. 45 del 05 maggio 2016 e n. 158 del 07 novembre 2016 autorizzando l'operatività del centro di raccolta comunale sito in Loc. La Valle nelle more della esecuzione delle opere di adeguamento del centro di raccolta stesso;

2) Di consentire il conferimento nel centro di raccolta di tutti i rifiuti urbani ed assimilabili, secondo le modalità a tutt'oggi adottate, ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti alla data di emanazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 08.04.2008;

3) Alla Società SEI Toscana Srl in qualità di affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché gestore del medesimo centro di raccolta comunale, di attendere a tutte le attività necessarie alla raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani e assimilati conferiti presso il centro in questione, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di gestione e, in particolare di raccolta dei menzionati rifiuti urbani, nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale, non derogate dalla presente ordinanza;

4) Al responsabile ed al referente locale della Gestione associata servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi di attivarsi per dare seguito alle procedure già avviate dall'Autorità di Ambito e dall'affidatario SEI Toscana per la definitiva messa a norma del centro di raccolta;

5) di comunicare la presente ordinanza entro e non oltre 3 (tre) giorni da oggi:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Toscana e all'Autorità d'Ambito ex art. 201 D.lgs n. 152/2006;
- al Responsabile ed al referente locale della Gestione associata servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- alla Società SEI Toscana S.r.l.

-

6) che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio Comunale e pubblicato sul sito del Comune all'indirizzo www.comune.sanvincenzo.li.it per tutto il tempo di validità dello stesso.

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Vinicio Meini.

La presente ordinanza potrà essere impugnata con ricorso proposto innanzi al TAR Toscana – sede di Firenze, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero alternativamente, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) decorrenti dalla medesima data.

L'originale della presente Ordinanza, timbrato e sottoscritto, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio

Dalla Residenza Comunale, 04 maggio 2017

IL SINDACO

(Alessandro Bandini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.